

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Finanziaria 2007

Commi 36/37, art. 1 - VEICOLI E PORTATORI DI HANDICAP

- 36) Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, **con ridotte o impedito capacità motorie**, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano **utilizzati in via esclusiva o prevalente** a beneficio dei predetti soggetti.
- 37) In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Comma 161, art. 1, TERMINE DI DECADENZA NOTIFICA ATTO d'ACCERTAMENTO

- 161) Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, **notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento**, un apposito avviso motivato. Gli **avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento **sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati**. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

Comma 163, art. 1, RISCOSSIONE COATTIVA – TERMINE DI DECADENZA NOTIFICA TITOLO ESECUTIVO

- 163) Nel caso di **riscossione coattiva** dei tributi locali il relativo **titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno** successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Comma 164, art. 1, RIMBORSO AL CONTRIBUENTE – TERMINE DI RICHIESTA

- 164) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento**, ovvero **da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione**. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Comma 162, art. 1, MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO

- 162) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere

allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Comma 165, art. 1, DETERMINAZIONE MISURA INTERESSI ATTIVI / PASSIVI

165) La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Comma 166, art. 1, ARROTONDAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI

166) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Comma 168 art. 1, MINIMI IMPORTI < AI QUALI SI RINUNCIA AL CREDITO / NON SI RIMBORSA

168) Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n.289 del 2002.

Comma 169, art. 1, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E LORO RETROATTIVITA'

169) Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Comma 171, art. 1, APPLICAZIONE A RAPPORTI D'IMPOSTA PENDENTI AL 1/1/2007

171) Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.